

Paolo Zacchia  
Alle origini della  
medicina legale

1584-1659

a cura di  
Alessandro Pastore e Giovanni Rossi

FrancoAngeli

## Indice

Prefazione, di <i>Alessandro Pastore</i> e <i>Giovanni Rossi</i>	pag. 7
Paolo Zacchia, la medicina come sapere globale e la 'sfida' al diritto, di <i>Maria Gigliola di Renzo Villata</i>	» 9
Per una biografia di Paolo Zacchia: nuovi documenti e ipotesi di ricerca, di <i>Silvia De Renzi</i>	» 50
Modelli e tradizione antica nella psicopatologia di Zacchia, di <i>Fabio Stock</i>	» 74
Prospettive di mediazione tra sapere medico e sapere giuridico nell'opera di Paolo Zacchia, di <i>Marco Boari</i>	» 91
Lo sguardo medico-legale di Zacchia sugli ermafroditi, di <i>Oswaldo Cavallar</i> e <i>Julius Kirshner</i>	» 100
Patologie miracolose e diaboliche nelle <i>Quaestiones medico-legales</i> di Paolo Zacchia, di <i>Elena Brambilla</i>	» 138
Aspetti medico-legali della tortura giudiziaria nelle <i>Quaestiones</i> di Paolo Zacchia, di <i>Giovanni Rossi</i>	» 163
La ferita incriminante: due <i>consilia de vulneribus</i> di Paolo Zacchia (1584-1659), di <i>Cecilia Pedrazza Gorlero</i>	» 200
«Culpa habet sociam poenam». La responsabilità del medico nelle <i>Quaestiones medico-legales</i> di Paolo Zacchia, di <i>Andrea Marchisello</i>	» 221

La pubblicazione del volume è stata resa possibile dai finanziamenti erogati dall'Università di Verona (Dipartimento di Discipline storiche, artistiche, archeologiche e geografiche e Dipartimento di Studi giuridici) e dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca).

Copyright © 2008 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

Ristampa							Anno							
0	1	2	3	4	5	6	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d'autore. Sono vietate e sanzionate la riproduzione con qualsiasi mezzo, formato o supporto comprese le fotocopie (queste ultime sono consentite solo se per uso esclusivamente personale di studio, nel limite del 15% di ciascun volume o fascicolo e alla condizione che vengano pagati i compensi stabiliti), la scansione, la memorizzazione elettronica, la comunicazione e la messa a disposizione al pubblico con qualsiasi mezzo (anche online), la traduzione, l'adattamento totale o parziale.

Stampa: Tipomozza, via Merano 18, Milano.

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it) e iscriversi nella home page al servizio "Informatemi" per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità o scrivere, inviando il loro indirizzo, a "FrancoAngeli, viale Monza 106, 20127 Milano".

Casi di venefici tra Cinque e Seicento: teoria medico-legale e pratica penale, di <i>Alessandro Pastore</i>	pag. 249
Il medico e l'inquisitore. Note su medici e perizie mediche nel tribunale del Sant'Uffizio veneziano fra Sei e Settecento, di <i>Federico Barbierato</i>	» 266
Agnello de Sarno e Orazio Greco, o dell'alleanza tra giudice e medico nella Napoli degli'Investiganti, di <i>Enrico Spagnesi</i>	» 286
Ambiente lavoro e lavoratori da Zacchia a Ramazzini: prime linee di ricerca, di <i>Francesco Carnevale e Maria Mendini</i>	» 316
Entre archaïsme et modernité: la figure de Paolo Zacchias dans la pensée médico-légale française dès 1750, di <i>Michel Porret</i>	» 327

## *Prospettive di mediazione tra sapere medico e sapere giuridico nell'opera di Paolo Zacchia*

di Marco Boari

L'opera di Zacchia segna certamente almeno una tappa importante nelle vicende del rapporto tra medicina e diritto. Un momento fondativo, perché entra davvero nel merito dell'incontro tra medicina e diritto e lo fa consapevolmente e dichiaratamente, in modo approfondito ed esteso. Il medico Zacchia, nella sua opera, dipana un vero e proprio dialogo con i giuristi, con il diritto che essi professano, con il loro 'sapere'.

Il sapere giuridico – cioè, per intendersi con la necessaria approssimazione per me e la Vostra indulgenza, il diritto stesso in quanto inventa e forma i suoi propri contenuti (principi e norme), li applica ed esperisce, si realizza come un modo consapevole di esperienza – è un sapere tendenzialmente universale o globale. Costruisce, ricostruisce o rappresenta una immagine praticamente coestensiva del mondo sociale e delle ragioni del suo funzionamento, sia pure sotto il particolare e specifico punto di vista dei rapporti interpersonali, della loro commisurazione e della loro stabilizzazione.

Non occorre spingersi nemmeno un po' verso il relativismo decostruttivistico per considerare che l'esperienza giuridica produce scansioni dei fenomeni, concetti interpretativi, categorie di comportamenti significativamente convenzionali e storicamente situati. Strumenti che leggono e interpretano il mondo sociale e contemporaneamente lo regolano e lo ordinano, contribuendo a condizionarne il funzionamento e la conoscenza.

Dopo essersi appropriato, come suo oggetto, di un'area assai estesa della vita degli uomini, il diritto ha quasi sempre rivendicato una sua autonomia, una appartenenza alla vera filosofia e quindi la consistenza di una effettiva *sapientia, civilis sapientia*. Il diritto ha spesso pretese universalistiche ed egemoniche nell'approccio con la realtà sociale.

Il momento topico, la scena primaria ove si focalizza l'esperienza del diritto, è il processo. Lì si pone il fatto e il suo senso giuridico. Quanto è accaduto viene recuperato, delineato, rappresentato, ricostruito e in questo senso – davvero pieno di teoria – il fatto viene conosciuto. Lì, nel processo, appare vivace-

mente, si drammatizza, il peso di altre conoscenze. Non solo lì, perché le diverse conoscenze contribuiscono all'opera del legislatore, della dottrina, dei vari operatori, ecc. Ma nel processo tutto si ritrova concentrato.

Il fatto si rappresenta sulla scena del processo attraverso il racconto delle parti. Attraverso documenti. Attraverso 'argomenti'. Attraverso testimoni, che dicono quello che hanno visto o sentito, quello che è caduto sotto i loro sensi corporei. Attraverso periti che dicano cose che si ritengono oggettive, sia pure risultanti da approcci tecnici, come ad es. le misure. Attraverso figure ulteriori di periti che affianchino il giudice nell'effettuare quelle valutazioni, non più mere rilevazioni di dati (secondo la corrente idea della conoscenza come diretta corrispondenza), ma apprezzamenti, in base a scienza, coscienza ed esperienza; apprezzamenti che consistono in giudizi.

È la disponibilità di 'specialisti' in qualche settore del sapere che diventa una opportunità per il giudice, il quale altrimenti procede col sapere dell'uomo medio. O meglio, accade che nel sapere dell'uomo medio si faccia strada la consapevolezza che esistono degli specialisti che hanno 'approfondito' qualche esperienza ed estendono quello stesso sapere comune fondamentale a punte più avanzate, ma sempre necessariamente riconoscibili e valide per tutti e quindi controllabili dal giudice, che resta - come si dice - *peritus peritorum*.

La medicina è evidentemente diventata un sapere socialmente accettato e presente: al tempo di Zacchia è venuta l'ora di affrontare sistematicamente il temperamento dei due saperi e tematizzarne la necessaria complessiva congruenza, perché le funzioni del sapere giuridico si implementino adeguatamente rispetto alle esigenze sociali e culturali e continuino ad esserne rappresentative. Perché parimenti la medicina si inserisca con la autorevolezza che le è possibile nel tessuto sociale e istituzionale.

Ecco dunque che il titolare di un nuovo sapere, consapevole della propria specificità e della rilevanza sociale di ciò che può dire, volentoso di maggior riconoscimento, prende l'iniziativa di affrontare *ex professo* il problema.

Cercherò di proporre qualche verifica puntuale a titolo esemplificativo, rilevando prima quale consapevolezza Zacchia esprima direttamente riguardo alla sua opera e poi come strutturi effettivamente l'approccio con qualche specifico problema.

L'opera è preceduta significativamente da due prefazioni formulate da Zacchia: una per i medici e l'altra per i giuristi.

Nella prefazione per il lettore medico Zacchia si preoccupa subito che i colleghi gli possano eccepire alcune mancanze della sua esposizione, mancanze che invece possono giustificarsi da parte di chi si metta nella prospettiva dell'*institutum operis*: quindi già con ciò dichiara che l'impianto e la finalità della sua opera sono diversi da quelli di un'opera medica tradizionale. Si preoccupa in particolare di due punti: uno di sostanza e uno di stile. Il primo riguarda una possibile 'mancanza' di approfondimenti e riferimenti, che sarebbero però inopportuni data la particolarità dell'opera, anche se in essa l'autore dichiara di

avere spesso preso posizioni contrastanti con l'autorità dei maestri della medicina e della filosofia. Direi quindi: all'originalità dell'approccio non può che conseguire l'originalità del contenuto. E qui Zacchia rivendica, da uomo moderno, quella che poi si chiamerà libertà di ricerca e autonomia di pensiero: «Io ritengo che i Maestri debbano aversi in massimo rispetto e considerazione; tuttavia ritengo che ognuno che ricerchi la conoscenza, anche contro i loro dogmi, non solo non va disapprovato, ma deve essere lodato, né va semplicemente trascurato, ma va preferito: infatti non altrimenti che così di giorno in giorno la verità acquista chiarezza, anche da quelle cose che vengono pronunziate contro di essa»<sup>1</sup>.

Il secondo punto di preoccupazione consegue alla comune appartenenza e simpatia professionale, tra medici. Dice Zacchia: «Se ci sono poi altre cose che ti appaiano ripugnanti rispetto allo stile dei Medici e senz'altro ti suscitino nausea, non ritenere che io abbia ecceduto nell'espone: avendo a che fare con i giuristi è necessario scrivere così...»<sup>2</sup>.

La prefazione per il lettore giurista è più lunga e manierata; contiene anch'essa alcuni passaggi da sottolineare. Zacchia dichiara di accingersi a trattare di cose sulle quali i Dottori giuristi potrebbero insegnare a qualsiasi sapiente; ma già la *lex Septimo mense*, gli stessi giuristi e Ippocrate hanno ritenuto che bisogna stare a quanto dicono i Medici in quelle cose che riguardano l'Arte Medica.

L'obbiettivo è di scrivere principalmente per i Giuristi e poi anche per gli stessi Medici... «non mi sono limitato a trattare gli argomenti da medico (secondo la nostra tradizione)», ma «ho tentato di trasformarmi in giurista e in tutto e per tutto trattare dal punto di vista legale»<sup>3</sup>. E ancora dice Zacchia: per raggiungere lo scopo che avevo ideato mi è stato necessario mettere insieme le *auctoritates* di molti uomini dotti, mi accorgevo con chiarezza che non bastavano quelle sole dei Medici ma insieme occorrevano le sanzioni delle leggi e tutto andava confortato con il parere dei Giuristi, per una vera e propria necessità, per conseguire *quod mihi proposueram*, quello che mi ero proposto.

C'è indubbiamente una ripetuta sottolineatura della particolarità e specificità dell'obbiettivo e anche l'esplicita consapevolezza della mancanza di opere simili.

In effetti il costante e sostanzialmente paritario spazio concesso da Zacchia nella sua opera ai Giuristi rispetto ai Medici è una caratteristica obiettiva: il discorso di Zacchia è costantemente intessuto di fonti giuridiche: sarebbero almeno duecento i giuristi citati, poco meno dei medici. Anche ciò costituisce un indizio che legittima almeno l'ipotesi interpretativa di cercare nelle *Questiones medico legales* il fondamento della medicina legale e cioè qualche passo signi-

1. P. Zacchia, *Quaestiones medico-legales*, Venetiis, apud Simonem Occhi, 1789, t. I, *Lectori medico*.

2. *Ibidem*.

3. *Ibidem*, *Lectori legumperito*.

ficativo nella direzione di una composizione transattiva tra 'saperi' che supponga un proprio 'statuto epistemologico'.

Può essere istruttivo ed interessante evocare per un istante l'apparenza della figura di Zacchia in un tempo situato all'incirca a metà tra lui e noi. Nel 1830 Francesco Puccinotti, grande medico e medico legale, nei prolegomeni alle sue *Lezioni di medicina legale* così si esprime: «Come dunque non hanno mai potuto esistere totalmente separate le legislazioni dalla medicina politica, così il ministero della giustizia che quelle leggi tutela e conserva non poté mai essere totalmente disgiunto dalla medicina forense. Nel ricercare però la storia di questa ultima, bisogna distinguere la pratica di essa, dall'epoca in che se ne costituì un corpo di dottrina. Quest'ultima epoca è recente, la prima è remotissima»<sup>4</sup>. Più oltre Puccinotti cita opere ed autori, tra i quali anche Ambrogio Parèo, sostenendo che «non bastavano a costituire la medicina legale come una dottrina che per sé sussistesse. Ciò avvenne la prima volta nel 1602 coll'opera del nostro Fedeli»<sup>5</sup>. Poco oltre Puccinotti arriva a Zacchia: «... il celebre Zacchia, quella grand'opera delle questioni Medico-Legali e dei Consulti, che ha servito di codice sì lungo tempo a tutti i tribunali, e di guida e di fonte inesausto di erudizione a tutti i posteriori trattatisti di siffatta materia»<sup>6</sup>.

Ma, tornando a noi ed a quello che qui ci interessa, l'opera di Fortunato Fedele è molto distante da quella di Zacchia; non solo per l'esiguità della sua mole, ma soprattutto per l'intento meramente compilativo. C'è anche in Fedele la consapevolezza di aver fatto una cosa nuova raccogliendo le conoscenze mediche di rilevanza giudiziaria, dice anche di essere sicuro che la sua opera possa essere di aiuto ai giuristi, ma non c'è nessun confronto effettivo con la scienza giuridica, come scarsissimi sono gli stessi riferimenti ai giuristi.

Rilievi analoghi potrebbero formularsi per l'opera di Giovanni Battista Codronchi.

Nell'opera di Zacchia è dunque ben altrimenti evidente il formarsi e l'affermarsi di un «corpo di dottrina», di «una dottrina che per sé sussistesse», per dirla con Puccinotti. A ciò è corrisposto da allora in poi, fino ai giorni nostri, l'affinarsi e lo stabilizzarsi di una consuetudine operativa, l'approfondirsi di una esperienza corrente, che vede quotidianamente collaborare periti medici, avvocati e giudici; sempre e giustamente impegnati a disputare sui rispettivi confini (per es. sulla eventualità che la consulenza supplisca illegittimamente a certe lacune probatorie, sui limiti di rilevanza del giudizio peritale, sulla logica dei ragionamenti, ecc.). Ma l'impianto teorico e pratico mostra felicemente la sua lunga tradizione.

Ben altrimenti drammatici i problemi che si vivono oggi rispetto ad altri saperi, diversi dalla medicina, saperi che di recente si sono affacciati sulla scena

4. F. Puccinotti, *Lezioni di medicina legale*, lez. I, *Prolegomeni*, § 5, in Id., *Opere mediche*, vol. 2, Milano, per Borroni e Scotti, 1856, p. 125.

5. *Ibidem*, § 6, p. 127.

6. *Ibidem*, § 6, p. 128.



giudiziaria e occasionano gravi difficoltà di comprensione, raccordo, sintonia, compatibilità. In particolare l'area delle c.d. scienze umane pone certamente numerosi problemi.

Guardando agli incunaboli di questo sapere medico-legale ho presenti alcuni punti di crisi che ho toccato con mano nell'esercizio della professione forense riguardo al 'sapere' e all'opera peritale degli psicologi. Lo dico non solo a titolo di curiosità, ma anche, diciamo, per correttezza metodologica; perché la ricerca, anche quella storica, è intessuta con la vita, con l'esperienza, gli stimoli e le emozioni che se ne traggono.

Tra giuristi e psicologi, malgrado non siano mancati sforzi orientativi e sistematizzatori, si danno ancora problemi che vanno dal comico al drammatico. Sul primo versante, nel corso di una consulenza tecnica disposta dal giudice civile, mi è capitato di sentir sostenere che sia i test psicologici come oggetto materiale di per sé (quindi questionari, attrezzature, strumenti materiali psicodiagnostici, cioè, per esempio, per intendersi, le tessere di cartoncino con figure di persone da ordinare in qualche modo e cui attribuire degli aggettivi pre-determinati), sia il modo in cui funzionano e anche il modo con cui si leggono interpretativamente, tutto ciò sarebbe un segreto riservato agli psicologi e protetto come tale da specifiche norme deontologiche. Pertanto il perito psicologo non potrebbe consentire che l'avvocato presenzi alle operazioni psicodiagnostiche, riservate agli psicologi soprattutto nei momenti in cui, per esempio, conteggiano e categorizzano, secondo le istruzioni proprie di ciascun test, le risposte registrate ad un questionario.

Più volte ho visto i consulenti tecnici drammaticamente bloccati da un particolare paradosso: la loro difficoltà ad accettare l'esistenza della lite tra le parti in causa come un presupposto fuori discussione rispetto al quesito peritale. Quando, per esempio, nelle cause per separazione coniugale, si chiede allo psicologo di valutare e riferire sulle prospettive preferenziali di affidamento di un minore all'uno o all'altro dei genitori, percepisco spesso il fastidio dello psicologo e la sua difficoltà nell'accettare fino in fondo un compito che gli appare non isolabile e affrontabile autonomamente. Vorrebbe piuttosto affrontare e risolvere extragiudizialmente la lite tra i genitori (e magari finisce per tacciare di litigiosità il soggetto che ha iniziato la causa). In questo caso la mediazione tra 'saperi' non è ancora abbastanza maturata: il trattamento giuridico e la correlativa pratica sociale riguardo ai minori nella famiglia, sono in aperta crisi nei confronti di nuove consapevolezza e prospettive scientifiche.

Abbiamo dunque cercato di rilevare ed esporre il proposito ed il senso dichiarato dell'opera di Zacchia. Gettiamo ora uno sguardo sulla realizzazione effettiva. E partiamo dal primo degli argomenti affrontati nelle *Quaestiones*, quello della Età, delle diverse età della vita dell'uomo. *Quaestio prima: quid sit aetas*<sup>7</sup>.

7. P. Zacchia, *Quaestiones medico-legales*, cit., t. I, lib. I, tit. I, q. I.

Zacchia esordisce affermando che la trattazione delle età è una trattazione medica; ma non meno riguarda i giuristi, poiché vengono in discussione molte cose che ad essi sono necessarie. Ma ragionare delle età e indicarne i termini *solius Medici munus est*: poiché infatti le età scandiscono il cambiamento e il loro termine in ragione dei *temperamenta* e le mutazioni dei *temperamenta* sono note soprattutto al medico.

Senza spiegarci subito che i temperamenti corrispondono a particolari combinazioni dei famosi quattro umori, secondo una fondamentale teoria del sapere medico, Zacchia preferisce invece metter subito in campo una prima definizione che proviene dai giuristi; prende quella provocatoriamente più leggera e minimale: l'età è una misura del tempo che decorre dalla nascita fino alla morte.

Ma questo senso della parola età non è adeguato alle nostre esigenze «ad rem nostram» (quindi alle esigenze della medicina legale). Del resto aveva già detto che l'età implica molti elementi rilevanti per i giuristi. Dunque è un po' di comodo prendere le mosse da quella piana e generica definizione, la cui insufficienza era già evidentemente nota ai giuristi stessi. Però questo esordio ci offre l'occasione per esprimere una nostra ovvia consapevolezza: le articolazioni della età individuate dal diritto per sue ragioni, sono poi state da varie legislazioni spesso ancorate a termini numerici: 7 anni, 12 o 14 anni, 18 anni, ecc. Dunque si tratta di categorie caratteristiche, ma anche di misura temporale. Ma torniamo a Zacchia, che ora passa la parola ai medici dicendo che essi hanno benissimo definito essere l'età quel corso (quella fase) della vita in cui la costituzione del corpo di per sé e per sua propria inclinazione si diversifica perfettamente (assume delle sue proprie naturali caratteristiche) ... uno spazio della vita caratterizzato da particolari capacità (*actiones*). Quindi possiamo dire che uno sia di una certa età, quando ed in quanto vengano esercitate le funzioni convenienti alla costituzione del proprio *temperamentum*; perciò diciamo che uno si trovi nell'infanzia, quando non può parlare ed esprimersi ordinatamente, come si legge nelle *Institutiones*, al paragrafo *Pupillus*<sup>8</sup>.

Così si finisce dritti nel *Corpus iuris civilis*, ma poi si cita Platone attraverso Galeno e si torna al *Decretum*, facendo l'esempio dell'età pubere. L'intreccio si fa complesso, il cammino faticoso e i risultati non certo molto felici e brillanti. (È l'inizio della medicina legale, non la sua piena maturità). Però un filo importante viene seguito.

Le funzioni psicofisiche rilevanti per scandire le età ai fini giuridici – quali esse siano – le indicano i giuristi: queste scansioni hanno un riscontro medico?

Al di là del fatto che tutto dipende dall'assetto degli umori e quindi dal *temperamentum*, il medico può dire qualcosa circa l'individuazione di queste età e dei loro termini?

È quindi possibile accordarsi su una divisione cui corrispondano caratteristicamente certe funzioni?

8. *Ibidem*, § 8.

Se è così, e così è impostata la questione, vediamo che Zacchia indica subito quale orizzonte si dischiude sul terreno probatorio e quindi quale contributo può dare il medico: anche se i giuristi ritengono che l'età sia di difficile prova, tuttavia mettendo in evidenza e prendendo a riferimento le funzioni proprie dell'età si può ottenere una prova.

Come si divide allora l'età? *Quaestio secunda: de divisione et numero aetatum*<sup>9</sup>.

Zacchia compie una ampia ricognizione delle diverse opinioni di medici, filosofi e giuristi; non senza segnalare subito l'osservazione di Cardano – ovvia, ma veramente fondamentale – secondo cui le divisioni delle età sono tante quante sono le *causae dividendi*, cioè le ragioni di distinzione, che si prospettano. Zacchia ritiene che siano quattro, ma conclude per sette così: «Tuttavia quanto al numero delle età, poiché rispetto alle leggi e a coloro che le regolano, per la varietà delle utilizzazioni è più consona una divisione in un maggior numero di parti, dopo aver posto questa più razionale partizione, costituiamo in sette il numero delle età in una con la già citata glossa in §. *minor. aut. ff. de adopt.* che enumeriamo così: Infanzia, Puerizia, Pubertà, Gioventù, Età virile, Senilità, Decrepitezza, delle quali dissenteremo approfonditamente, trattando solo quelle cose che dalla nostra officina medica stimeremo agli stessi giuristi necessarie da sapere o almeno non sgradite da sentire...»<sup>10</sup>.

Il discorso di Zacchia sulle età prosegue poi attraverso altre questioni dedicate ciascuna ad una delle età, seguendo l'impianto appena delineato.

Un altro esempio, forse più felice, di come si realizzi l'intento di Zacchia in modo epistemologicamente innovativo può essere senz'altro la sua trattazione del concetto di veleno. È un argomento che mi è occorso di studiare tempo fa in un breve lavoro compiuto 'a quattro mani' con il prof. Rino Frolidi, tossicologo forense nella mia Facoltà, cercando con ciò di corrispondere con la pluralità delle voci alla interdisciplinarietà che sarebbe opportuna per cogliere meglio la transazione che si consuma tra i due saperi<sup>11</sup>. Il caso del veleno è abbastanza eloquente nel rivelare il diverso e caratteristico approccio dei giuristi e dei medici. I giuristi guardano alle azioni umane, ai comportamenti che nel crogiuolo della società, della sua cultura (e quindi con il loro stesso intervento) si tipizzano, si configurano come azioni tipiche, 'fattispecie', suscettibili come tali di ripetersi, di essere riconosciute e identificate, di esser quindi trattate nello stesso modo. L'azione umana giuridicamente rilevante in quanto 'tipizzata' è, nel caso che ci interessa, il veneficio.

I medici, invece, caratterizzano, 'tipizzano', una sostanza fisica ed i suoi effetti sull'uomo: il veleno, appunto. E allora per i giuristi il veleno corrisponde

9. *Ibidem*, q. II.

10. *Ibidem*, § 17.

11. M. Boari – R. Frolidi, *Paolo Zacchia, il concetto di veleno e i fondamenti della tossicologia forense: spunti ricostruttivi*, in «Zacchia. Archivio di medicina legale, sociale e criminologica», LX, 1987, pp. 1-14.

ad un modo di uccidere, per i medici corrisponde ad un modo di morire. Ridotto così il problema all'essenziale e nella precisata consapevolezza della specificità propria dei due distinti punti di vista, la soluzione potrebbe essere ipotizzata e progettata anche in via puramente logica: il veleno in senso medico legale (e oggi precisamente in senso tossicologico forense) dovrà essere quella cosa adeguata come strumento del veneficio. Secondo questo schema è in effetti ricostruibile l'*iter* seguito da Zacchia, il quale supera la concezione per cui il veleno sia tale per una qualità intrinseca e approda a dare rilevanza all'uso potenzialmente efficace e alla quantità necessaria. Zacchia esamina criticamente, rielabora e proietta nella direzione voluta vecchi e tradizionali indizi definatori legati ad elucubrazioni di filosofia della natura, la *occulta proprietas*, la *occulta ratio agendi*, ecc. Assesta il suo ragionare sull'asse della capacità che una sostanza ha di nuocere fortemente nel senso di mutare la natura fisica dell'uomo, svolgendo un'azione opposta a quella tipica degli alimenti.

Zacchia ha presente davanti ai propri occhi e vuole soddisfare un tipico quesito peritale: in ogni caso di avvelenamento mortale «i giuristi vogliono che risulti per attestazione dei periti che tale veleno in tanta quantità assunto fosse adatto a provocare la morte»<sup>12</sup>.

Il discorso dovrebbe continuare toccando ciascuno dei problemi medico legali più significativi trattati da Zacchia e durerebbe certo molto, ma credo confermerebbe che almeno nella larga maggioranza dei casi Zacchia procede individuando non solo i tipici quesiti peritali, ma le loro ragioni e il retroterra di quelle questioni; ragioni riposte nel sapere comune e soprattutto nelle articolazioni del sapere giuridico, un sapere che vuole accertare, convalidare, avverare i suoi schemi ricostruttivi e cerca riscontri per costruire argomentativamente le decisioni. Una prospettiva, quella in specie di diritto comune, che – con buona pace dei riduzionismi alla prova legale e al suo calcolo matematico – è per abito mentale incline alla argomentazione e all'individuazione critica delle diverse possibili prospettazioni e quindi alla valorizzazione, prima ancora che delle certezze, dei dubbi che permettono di approfondire la peculiarità propria del singolo caso.

Mi sembra che il 'farsi giurista' di Zacchia e la significatività dell'opera sua stia anche in questo: che ha prodotto una sorta di grande repertorio – somigliante per certi versi a quelli giuridici – in cui comunque si rinvergono con grande ricchezza opinioni medico naturalistiche, considerazioni filosofico letterarie e corrispettive posizioni giuridiche rispondendo a precise esigenze giuridiche nella preminente prospettiva processuale, cioè per allargare la conoscenza ottenibile nel processo, facendovi posto per il sapere medico opportunamente modulato.

Il fine – guardando alle vicende del processo nei tempi lunghi dei secoli – non è un arricchimento della conoscenza giuridica, ma un perfezionamento,

12. P. Zacchia, *Quaestiones medico-legales*, cit., t. I, lib. II, tit. II, q. IV, §. 1.

sia pure sulla scena del processo, del sapere generale potenzialmente comune a tutti e quindi 'vero'.

Il sapere medico-legale deve operare per realizzare quella conoscenza che diventa poi la verità che viene dal processo, 'verità processuale' che mai ha voluto avere un carattere esoterico, una consistenza astrattamente tecnica, un fondamento davvero fuori dalla storia. Sapere medico e sapere giuridico - e quanti altri possibili saperi - tutti chiamati a comporsi e a rispondere alle ragioni di un unico sapere comune, il sapere dell'uomo medio, rappresentato dal giudice, *peritus peritorum*, come si dice, garante non dell'opinione comune, al ribasso, ma garante delle altissime ragioni della dimensione sociale e condivisa del sapere. A questo mi piacerebbe saper giungere adeguatamente come storico del diritto; impari al compito, mi affido, per concludere, alle parole con cui Vittorio Denti concluse un suo prezioso saggio del 1972, *Scientificità della prova e libera valutazione del giudice*: il «controllo della perizia da parte del giudice esprime la necessità di garantire che l'apporto al processo delle conoscenze scientifiche avvenga in modo da rendere possibili la comprensione ed il consenso dei gruppi sociali nei quali e per i quali il processo viene celebrato»<sup>13</sup>.

13. V. Denti, *Scientificità della prova e libera valutazione del giudice*, in «Rivista di diritto processuale», XXVII, 1972, n. 3, pp. 414-437: p. 437.